

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Designazione del Comitato elettrotecnico italiano quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto gli articoli 3 e 8 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977;

Vista l'accettazione da parte del Comitato elettrotecnico italiano, con sede in Milano, del 20 luglio 1978;

Considerato che il Comitato elettrotecnico italiano ha, tra i fini istituzionali, l'elaborazione di norme elettrotecniche ed elettroniche;

Ritenuta la necessità di procedere alla designazione prevista dall'art. 8 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato elettrotecnico italiano - CEI, è designato quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica con l'incarico di partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione delle norme tecniche armonizzate previste dall'art. 5 della direttiva comunitaria n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dare indicazioni al Comitato elettrotecnico italiano in ordine all'elaborazione delle norme tecniche da armonizzare in sede comunitaria.

Di ogni norma da armonizzare il Comitato elettrotecnico italiano darà notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato unitamente ad una sintetica relazione esplicativa prima di dare l'assenso all'armonizzazione comunitaria.

Art. 3.

Nei casi di adeguamento delle norme al progresso tecnologico che contrastino con norme tecniche nazionali previste da disposizioni legislative, il Comitato

elettrotecnico italiano svolgerà l'incarico sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ove l'adeguamento al comma precedente concerne la sicurezza del lavoro, dovrà esserne informato anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'incarico di cui al presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il Comitato elettrotecnico italiano accorda il proprio assenso alla norma armonizzata soltanto sulla base di un testo in lingua italiana riconosciuto equivalente alle versioni nelle altre lingue usate da parte degli altri organismi notificati.

Roma, addì 15 dicembre 1978

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

PRODI

Il Ministro degli affari esteri

FORLANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina) ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977, 7 settembre 1977, 29 febbraio 1978 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;